CONSORZIO PARCO DEL MOLGORA

Parco Locale di Interesse Sovracomunale - via Roma,5 20040 Burago di Molgora (MI)

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL PARCO MOLGORA

nei Territori Comunali di: Agrate Brianza – Burago di Molgora – Bussero – Caponago – Carnate – Carugate – Pessano con Bornago – Usmate Velate – Vimercate

PROVINCE: Milano, Monza e Brianza

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Gennaio 2010

Progettista:	arch. Pierluigi Bulgheroni 20128– Milano – via Carlo Linati, 9
Collaboratore:	arch Elena Recine
Consulente:	avv. Walter Fumagalli
Responsabile del Procedimento:	dr. Andrea Athos Poli
Tecnico naturalista:	dr. Paolo Rovelli

INDICE

ART. 1 EFFETTI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO 4

ART. 2 STRUMENTI, PROVVEDIMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE DEL PIANO 4

ART. 3 ZONE PER LA CONSERVAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL BOSCO..... 5

ART. 4 ZONE DI INCENTIVAZIONE BOSCHIVA 6

ART. 5 ZONE A PARCO AGRICOLO 6

ART. 7 ZONE AGRICOLE PER ATTIVITÀ ORTO-FLORO-VIVAISTICHE 9

ART. 8 ZONE PER ATTIVITÀ RICREATIVE COMPATIBILI 9

ART. 9 EDIFICI MONUMENTALI ED EMERGENZE STORICO-CULTURALI 11

ART. 10 EDIFICI RURALI.....12

ART. 11 "CASCINOTTI" ED EDIFICI ISOLATI A DESTINAZIONE AGRICOLA DA TUTELARE MORFOLOGICAMENTE 12

ART. 12 AMBITI EDIFICATI 13

ART. 13 ELEMENTI DETRATTORI, ATTIVITÀ ED EDIFICI INCOMPATIBILI E ZONE DA RIQUALIFICARE MORFOLOGICAMENTE 14

ART. 14 NORME RELATIVE ALLA VIABILITÀ, AI PERCORSI CICLO-PEDONALI ED EQUESTRI ED AI PARCHEGGI.....15

ART. 15 IMMOBILI DA ACQUISIRE PRIORITARIAMENTE 16

ART. 16 TUTELA GEO-MORFOLOGICA E DEL SUOLO 17

ART. 17 TUTELA DELL'ALVEO DEI TORRENTI MOLGORA E MOLGORETTA E DELLE AREE DI ESONDAZIONE; FASCE DI PERTINENZA DEI CORSI D'ACQUA PRINCIPALI E DEL RETICOLO IDRICO MINORE; VASCHE VOLANO E VASCHE DI LAMINAZIONE. 17

ART. 18 ALBERI DI INTERESSE MONUMENTALE 20

ART. 19 AGRITURISMO 20

ART. 20 CAMPEGGI 20

ART. 21 DISCARICHE 20

ART. 22 LIMITI DI SOSTENIBILITA' PER ATTIVITA' RICETTIVE E RICREATIVE 21

ART. 23 VIGILANZA E SANZIONI 21

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE RELATIVE ALLA PROPOSTA DI PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL PLIS DEL MOLGORA

ART. 1 EFFETTI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO

1. Lo strumento urbanistico attuativo del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Torrente Molgora ha natura ed effetti di Piano Particolareggiato ai sensi della legislazione urbanistica vigente. Le tavole 4A, 4B e 4C hanno valore prescrittivo per le previsioni ivi contenute

2. Salvo il caso di motivata impossibilità, in sede di redazione di nuovi strumenti urbanistici o di revisione di quelli esistenti i Comuni dovranno coordinare la disciplina delle aree esterne al Parco con le previsioni del Piano attuativo del Parco stesso, con riferimento ai seguenti aspetti:
a) parcheggi perimetrali;
b) viabilità di penetrazione;
c) continuità delle piste ciclabili;
d) corridoi ecologici e varchi funzionali;
e) connessioni fra unità eco-sistemiche e con la Rete Ecologica della Provincia di Milano.

ART. 2 STRUMENTI, PROVVEDIMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE DEL PIANO

1. Per i settori funzionali indicativamente elencati qui di seguito, il Consorzio predispone progetti specifici destinati ad essere attuati dal Consorzio stesso, dagli Enti consorziati o da terzi:
- realizzazione, tutela e potenziamento del verde;
- recupero ambientale delle aree degradate;
- valorizzazione del patrimonio di interesse storico-ambientale;
- attrezzature per il tempo libero e l'uso sociale del Parco; accessi al Parco; percorsi pedonali, ciclabili, equestri; ponti e passerelle; parcheggi e punti di osservazione, ristoro e svago;
- costituzione degli orti familiari.

2. Il Consorzio può assumere apposite iniziative preordinate allo scopo di promuovere ed incentivare l'attuazione dei progetti di cui al precedente comma e di orientarne la realizzazione in coerenza con le finalità del Parco, stipulando convenzioni con gli Enti consorziati o con i terzi interessati.

3. Fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 3 comma 4, 5 comma 6, 8 commi 9 e 13, 9 comma 6, 12 comma 3, 14 comma 7, 17 comma 14 e 22 comma 1, sono sottoposti al preventivo parere motivato, obbligatorio ma non vincolante, del Consiglio di Amministrazione del Consorzio i seguenti atti e provvedimenti:
a) strumenti urbanistici generali dei Comuni consorziati e loro varianti, per le sole parti di territorio ricadenti nel perimetro del Parco, nonché per le aree esterne al predetto perimetro limitatamente agli aspetti indicati dal precedente art. 1 comma 2;
b) ogni modifica del perimetro del Parco e ogni variante del Piano Particolareggiato;

c) autorizzazioni paesaggistiche relative ad interventi da realizzare all'interno del territorio del Parco.

4. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio adotta il proprio parere previa valutazione della compatibilità dell'intervento progettato con le esigenze di tutela ambientale della zona ad esso circostante ed ove occorra anche con le previsioni del Piano Particolareggiato del Parco, e mediante tale parere può indicare le prescrizioni ed i vincoli che ritiene necessari al fine di garantire la predetta compatibilità.

5. Relativamente agli interventi da realizzare all'interno del perimetro del Parco i Comuni, entro dieci giorni dal loro ricevimento, fanno pervenire le richieste di permesso di costruire e le denunce di inizio attività al Direttore del Consorzio, il quale entro i successivi dieci giorni comunica all'ente competente la propria valutazione in merito alla rispondenza dei relativi interventi alle previsioni del Piano Particolareggiato del Parco.

ART. 3 ZONE PER LA CONSERVAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL BOSCO

1. Queste aree, comprendenti formazioni boschive esistenti di varia costituzione, sono destinate alla fruizione naturalistica da parte del pubblico per il tempo libero e la ricreazione, possono essere acquisite al patrimonio del Consorzio e dei Comuni consorziati mediante espropriazione o mediante accordi con i proprietari, ed in esse è consentita solo la realizzazione di sentieri per la pratica di attività compatibili con le finalità del Parco (sentieri di osservazione ornitologica e botanica, sentieri per attività di orientamento, per viabilità ciclo-pedonale ed equestre, ecc.). In queste aree è possibile la piantumazione di essenze arboree ed arbustive con l'utilizzo di specie arboree ed arbustive di provenienza locale. Di tali interventi, se non realizzati direttamente dal Parco, deve essere data comunicazione al Consorzio che ne valuta la compatibilità ambientale.;

2. Detti sentieri possono essere eseguiti solo su fondo naturale e con materiali e metodiche eco-compatibili, e devono avere la larghezza massima di ml. 1,20.

3. In queste aree sono vietati:
- la realizzazione di qualsiasi costruzione;
- il transito con veicoli a motore, ivi compresi moto-cross e trattori, salva la possibilità per i proprietari e gli utilizzatori dei fondi serviti da strade campestri e da sentieri già esistenti alla data di adozione del Piano Particolareggiato, di transitare con veicoli a motore su tali strade e su tali sentieri;
- l'allevamento di animali;
- l'abbandono di rifiuti e la costituzione di depositi di materiali;
- l'accensione di fuochi;
- l'asportazione di terra di coltivo e operazioni di stramaggio;
- l'attività di compostaggio anche di tipo familiare;
- l'introduzione di colture vivaistiche, floristiche, orticole specializzate, nonché di pratiche colturali agricole di tipo intensivo;
- la formazione di orti familiari;
- a far tempo dal loro riconoscimento come oasi di protezione faunistica e/o come "boschi intensamente fruiti", l'esercizio di attività venatoria di qualunque natura.

4. Le "siepi boscate", i "filari" e in genere le formazioni longitudinali arboreo-arbustive e gli elementi boscati minori esistenti, così come individuati dalle tavole del Piano Particolareggiato, devono essere

conservati, ed ogni intervento di gestione degli stessi deve essere preventivamente autorizzato dal Comune, previo motivato parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

ART. 4 ZONE DI INCENTIVAZIONE BOSCHIVA

1. Queste aree sono destinate alla fruizione naturalistica da parte del pubblico per il tempo libero e la ricreazione, possono essere acquisite al patrimonio del Consorzio e dei Comuni consorziati mediante espropriazione o mediante accordi con i proprietari, ed il Piano particolareggiato ne prevede il recupero naturalistico-ambientale attraverso i seguenti interventi, la cui realizzazione è programmata mediante Programmi pluriennali approvati dal Consorzio:
- i rimboschimenti, la realizzazione di nuovi boschi, e l'ampliamento dei boschi e delle formazioni boschive esistenti di varia costituzione con l'utilizzo di specie arboree ed arbustive di provenienza locale;
- la salvaguardia dei prati, delle radure calpestabili, degli incolti e degli arbusteti esistenti, e la realizzazione di nuovi prati, radure calpestabili, incolti e arbusteti, siepi e filari;
- la realizzazione di sentieri per la pratica di attività compatibili con le finalità del Parco.

2. Fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 16, fino al momento in cui il Consorzio o i Comuni consorziati non ne avranno acquisito la disponibilità le aree di cui al presente articolo potranno essere utilizzate per continuare l'esercizio dell'attività agricola, nel rispetto dei divieti di cui al successivo comma 3 e delle disposizioni di cui all'articolo 5.

3. Nelle aree comprese entro le zone di incentivazione boschiva sono vietati:
- la realizzazione di qualunque costruzione;
- l'abbandono di rifiuti e la costituzione di depositi di materiali;
- l'asportazione di terra di coltivo e operazioni di stramaggio;
- l'introduzione di colture vivaistiche, floristiche e orticole specializzate;
- le attività di compostaggio anche di tipo familiare;
- la formazione di orti familiari;
- a far tempo dal loro riconoscimento come oasi di protezione faunistica, l'esercizio di attività venatoria di qualunque natura.

4. Sono ammessi depositi temporanei di rifiuti vegetali (ramaglie e sfalci di erba), purché di durata non superiore a giorni 15 e con volumi di altezza contenuta in ml. 2,00.

5. Per alcune zone di incentivazione boschiva, caratterizzate da degrado e come tali indicate con apposita grafia nelle tavole 4/A, 4/B e 4/C del Piano Particolareggiato, gli interventi previsti devono essere preceduti da opere di bonifica.

ART. 5 ZONE A PARCO AGRICOLO

1. Le aree comprese in queste zone sono destinate allo svolgimento dell'attività agricola, in quanto elemento di presidio ambientale e paesaggistico, e di tutela naturalistica del territorio del Parco.

2. In queste zone pertanto sono ammesse, nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'articolo 60 della legge regionale 11 marzo

2005 n 12, le opere preordinate alla conduzione del fondo e destinate alla residenza dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché le attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese eventuali edificazioni per la commercializzazione dei soli prodotti agricoli esclusivamente provenienti dall'attività esercitata sul fondo, ma con esclusione delle serre e degli impianti fissi al servizio di colture orto-floro-vivaistiche specializzate e con esclusione altresì delle strutture per la trasformazione o la manipolazione dei prodotti; è inoltre ammessa, previa stipulazione di apposite convenzioni fra il Consorzio od i Comuni consorziati ed i proprietari e gli imprenditori agricoli interessati, la realizzazione di servizi preordinati a perseguire le finalità ricreative del Parco, consistenti in percorsi per la pubblica fruizione e in piccole attrezzature compatibili con l'esercizio dell'attività agricola.

3. Nelle zone destinate a Parco agricolo sono ammessi esclusivamente allevamenti di animali da cortile nel limite del fabbisogno familiare ed ai fini agrituristici, ed è vietato ogni altro tipo di allevamento.

4. In queste zone sono ammessi impianti a coltura orto-floro-vivaistica in piena aria, con l'istallazione di rete antigrandine e di tunnel per copertura temporanea (per un massimo gg. 180 all'anno e da rimuoversi al termine del periodo stagionale di utilizzazione), eseguiti in materiale facilmente rimovibile, senza zoccolatura in muratura.

5. In queste zone sono altresì ammessi:
- depositi temporanei di rifiuti vegetali (ramaglie e sfalci di erba), purché di durata non superiore a giorni 15 e con volumi di altezza contenuta in ml. 2,00;
- attività di compostaggio, purché di tipo familiare.

6. Nelle zone destinate a Parco agricolo gli elementi vegetali di equipaggiamento delle superfici agricole (sia arborei che arbustivi, quali piante isolate, filari, fasce alberate e siepi), anche se esclusi dalla definizione di bosco, devono essere conservati, ed ogni intervento di gestione degli stessi deve essere preventivamente autorizzato dal Comune, previo motivato parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio di Amministrazione del Consorzio; l'esercizio delle ordinarie pratiche agricole deve favorirne il mantenimento e l'ulteriore diffusione. Il Consorzio promuove a tale scopo, attraverso bandi, convenzioni e sovvenzioni, specifici meccanismi incentivanti, intesi anche a favorire la coltivazione di specie non infestanti in grado di caratterizzare l'ambiente ed il paesaggio, che non necessitino di massicci interventi con fitofarmaci e che siano adatte alle condizioni pedo-climatiche del luogo.

7. Nelle zone destinate a Parco agricolo le nuove recinzioni dei fondi agricoli possono essere realizzate unicamente con paletti tondi in legno infissi al suolo di h. max cm. 140 con distanza minima tra loro di m. 3, collegati con 5 linee longitudinali di fili di ferro distanziati fra loro di cm. 20 a partire dal suolo.

8. Ferma restando la possibilità di utilizzare, su altri appezzamenti di terreno facenti parte dell'azienda agricola ed ubicati all'esterno del Parco, le potenzialità edificatorie attribuite alle aree comprese nelle zone a Parco agricolo dall'articolo 59 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, l'edificazione di tali aree deve rispettare le seguenti prescrizioni:
a) opere preordinate alla conduzione del fondo
- lotto minimo di intervento (inteso come area continua compresa nel perimetro del Parco, da asservire alle costruzioni ai fini del

rispetto degli indici di fabbricabilità di cui al presente paragrafo), mq. 10.000 per le aziende floro-vivaistiche ed orticole e mq. 20.000 per le altre aziende;
- indice di densità fondiaria massima per le abitazioni, 0,01 metri cubi per metro quadrato dei terreni a bosco e 0,03 metri cubi per metro quadrato degli altri terreni agricoli compresi nel perimetro del Parco, in ogni caso con un massimo di 500 metri cubi per azienda;
- rapporto di copertura massimo per le attrezzature ed infrastrutture produttive, ivi comprese le costruzioni per la commercializzazione dei prodotti agricoli, 5% dell'area di pertinenza compresa nel perimetro del Parco;
- tutte le aree computate ai fini edificatori devono essere assoggettate a vincolo di non edificazione, modificabile in relazione alla variazione della normativa urbanistica, mediante atto da trascrivere presso i registri immobiliari prima dell'inizio dei relativi lavori; il permesso di costruire o la denuncia di inizio di attività acquistano efficacia solamente a partire dal giorno in cui l'atto di vincolo, corredato della relativa nota di trascrizione, viene depositato presso il Comune competente;

b) servizi preordinati a perseguire le finalità ricreative del Parco:
- i sentieri e le zone di sosta devono rispettare le disposizioni dettate dal successivo articolo 13, commi 7 e 8;
- le piccole attrezzature compatibili con l'esercizio dell'attività agricola devono rispettare le disposizioni dettate dal successivo articolo 7, comma 5, e dal quaderno di schede esemplificative allegato al Piano Particolareggiato.

9. Le tecniche ed i materiali costruttivi da privilegiare nelle nuove edificazioni sono quelli tradizionali (strutture in laterizio e legno, coperture in coppi); le costruzioni devono inoltre rispondere ai caratteri della bio-edilizia e devono essere conformate quanto più possibile ai principi dell'auto-sostenibilità energetica (pannelli solari, foto-voltaico, ecc.) ed idraulica (riuso delle acque piovane) e del minimo impatto ambientale (eco-compatibilità, casa-clima, riscaldamento a cippato di legna, ecc.).

10. Fino a quando la Regione non avrà adottato i "piani di coesistenza" previsti dalla legge 28 gennaio 2005 n. 5, nelle zone destinate a parco agricolo non sono consentite le colture transgeniche.

11. Nelle zone destinate a Parco agricolo non è ammessa la formazione di nuovi orti familiari; gli orti familiari esistenti alla data di adozione del Piano Particolareggiato, che non siano posti all'interno di aree già recintate o non siano strettamente di pertinenza delle costruzioni di cui al successivo articolo 10, sono elementi incompatibili ai sensi del successivo articolo 12.

ART. 6 ZONE A PARCO AGRICOLO DI PROTEZIONE SPECIALE

1. Le aree comprese in queste zone sono destinate allo svolgimento dell'attività agricola, in quanto elemento di presidio ambientale e paesaggistico, e di tutela naturalistica del territorio del Parco.

2. Salvo quanto previsto dai successivi commi, in tali aree si applicano le norme dettate dal precedente articolo 5.

3. Nelle zone a parco agricolo di protezione speciale non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni.

4. Negli edifici esistenti alla data del 1° dicembre 2006 possono essere realizzate solamente opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, opere di restauro e di risanamento conservativo, nonché opere di ristrutturazione edilizia che non comportino la demolizione e ricostruzione del fabbricato, fermo restando il mantenimento della destinazione agricola.

5. Sono ammessi interventi del Comune competente per territorio e del Consorzio, preordinati alla migliore fruizione pubblica ed alla riqualificazione ambientale e paesaggistica delle aree.

ART. 7 ZONE AGRICOLE PER ATTIVITÀ ORTO-FLORO-VIVAISTICHE

1. In queste zone, individuate con apposita simbologia nelle tavole 4/A, 4/B e 4/C,si applicano le norme dettate dal precedente articolo 5, salvo quanto previsto dal successivo comma.

2. È ammessa la realizzazione di serre fisse e di altre strutture finalizzate all'esercizio di attività orto-floro-vivaistiche, ivi comprese eventuali edificazioni per la commercializzazione dei soli prodotti agricoli esclusivamente provenienti dall'attività esercitata sul fondo, purché la superficie coperta complessiva di tali serre e di tali strutture non sia superiore al 20% della superficie aziendale compresa nel perimetro del Parco.

ART. 8 ZONE PER ATTIVITÀ RICREATIVE COMPATIBILI

1. Le aree comprese in queste zone sono destinate ad attività di tipo ricreativo e ad attrezzature di livello urbano per il verde, il gioco e lo sport, nonché ai parcheggi e alle attrezzature pubbliche di supporto e collaterali a dette funzioni.

2. In queste zone, le previsioni del Piano Particolareggiato possono essere attuate:
- dal Consorzio o dai Comuni consorziati, direttamente o mediante affidamento ad operatori privati, previa acquisizione della proprietà o della disponibilità delle aree relative mediante espropriazione o mediante accordi con i proprietari interessati;
- dai proprietari interessati, previa stipula di apposita convenzione con il Consorzio o il comune competente per territorio intesa a regolare le modalità di realizzazione e di gestione delle opere e dei servizi, in conformità alle previsioni del Regolamento di gestione del Parco.

3. Fino alla loro utilizzazione per gli scopi individuati nel presente articolo, è consentita su dette aree la continuazione dell'attività agricola secondo le modalità di cui ai precedenti articoli 5 e 6, ma con divieto di realizzare costruzioni di qualunque natura.

4. In queste zone possono essere realizzate le opere indicate dai successivi commi.

Verde del tipo "parco urbano" a bassa attrezzatura.

5. In queste aree sono realizzabili attrezzature per lo svago e la sosta quali chioschi-bar o piccole strutture per la ristorazione aventi una

superficie coperta non superiore a mq. 20; panchine, tavoli e fontanelle; percorsi pedonali, percorsi didattici e spazi per attività dimostrative legate alla salvaguardia naturalistica ed ambientale, aventi una superficie coperta non superiore a mq. 30.

6. I cascinotti eventualmente esistenti all'interno delle aree di esondazione possono essere utilizzati per le finalità sopra elencate.

7. Nelle aree già interessate da presenze arboree o limitrofe a fasce boscate, devono essere realizzate prioritariamente la riqualificazione e l'integrazione delle essenze, e la sistemazione dello strato erbaceo.

8. Nelle aree attualmente agricole o incolte, deve essere realizzata prioritariamente la piantumazione di specie arboree e arbustive tipiche locali o di altre specie forestali di valenza storico-paesaggistica, tali da favorire la funzione primaria per lo svago ed il tempo libero cui tali aree sono destinate.

9. Tutti gli interventi devono comunque essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, che ne verifica l'utilità per le finalità del Parco e la fattibilità.

Verde attrezzato ricreativo e sportivo.

10. In queste aree sono realizzabili impianti per attività ludiche e per la pratica sportiva (quali maneggi, tiro con l'arco, percorsi "vita", campi da bocce di tipo naturale in terra battuta, radure per il gioco libero ed altro), nel rispetto dei limiti e delle caratteristiche stabiliti dai seguenti commi e comunque con esclusione di impianti sportivi strutturati e dotati di tribune per il pubblico, nonché con esclusione di campi da golf, di palestre e di piscine coperte.

11. Gli impianti previsti dal precedente comma realizzati da privati devono rispettare i seguenti indici, calcolati sull'area oggetto di intervento:
- superficie a verde permeabile, non inferiore al 70%;
- superficie boscata, non inferiore al 15%;
- superficie lorda di pavimento, non superiore a 0,10 mq./mq.;
- superficie coperta, non superiore al 5 %;
- altezza massima, non superiore a 6,00 m.

12. Gli impianti previsti dal decimo comma realizzati dai Comuni anche per tramite di concessionari devono rispettare gli indici di fabbricabilità di volta in volta concordati con il Consorzio

13. In queste zone è permesso realizzare parcheggi solo per lo stazionamento di cicli e motocicli, solo all'interno delle aree degli impianti, solo se detti parcheggi risultino indispensabili per lo svolgimento delle attività insediate e nelle vicinanze non esistano o non siano previsti parcheggi adeguati, e solo con pavimentazione atta all'inerbimento e comunque ad alta permeabilità.

14. Le sistemazioni esterne delle zone destinate a verde attrezzato ricreativo e sportivo devono prevedere una adeguata piantumazione, e l'inserimento delle varie attrezzature deve essere realizzato mantenendo gli eventuali complessi boscati o le alberature già esistenti; deve essere realizzata una adeguata piantumazione lungo le fasce perimetrali delle aree interessate, in particolare in prossimità dei perimetri prospettanti verso le altre aree del Parco, con specie arboree e arbustive tipiche locali o altre specie forestali preventivamente assentite dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Orti familiari.

15. Gli orti familiari sono consentiti solamente in aree appositamente attrezzate, e sono realizzati e gestiti secondo le modalità di cui ai successivi commi.

16. La realizzazione di orti familiari è ammessa solo su aree di cui il Consorzio o gli Enti Consorziati abbiano la proprietà o comunque la disponibilità.

17. Gli orti familiari vengono affidati ai loro fruitori mediante una concessione a tempo determinato, che comunque può essere revocata in qualsiasi momento ove occorra utilizzare le aree relative per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi 5 e 10.

18. Il Consorzio individua con apposito Regolamento le modalità costruttive e dimensionali degli orti familiari e delle loro aggregazioni (localizzazione, numero e superficie dei lotti, tipo di recinzione, superficie coperta, materiali, dimensioni e caratteristiche tecniche delle strutture precarie di servizio), al fine di garantirne il migliore inserimento estetico-ambientale nel Parco.

ART. 9 EDIFICI MONUMENTALI ED EMERGENZE STORICO-CULTURALI

1. Sono individuati con apposita simbologia nelle tavole del Piano Particolareggiato gli edifici monumentali e le emergenze storico-culturali ricadenti nel territorio del Parco; si tratta di immobili di particolare interesse architettonico e delle annesse aree interessate da parchi storici di notevole valore ambientale. Come tali sono da sottoporre a tutela e valorizzazione sia per quanto concerne l'aspetto paesaggistico del Parco, sia in funzione sociale, favorendone l'uso o l'accessibilità pubblica.

2. Negli edifici di cui al presente articolo sono consentiti gli interventi di conservazione del patrimonio edificato (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), con possibilità di mutare la destinazione d'uso in modo coerente con le finalità del Parco e in modo compatibile con la tipologia dell'edificio.

3. Sono comunque vietate le opere finalizzate al frazionamento immobiliare all'interno dell'edificio o tra edificio e area di pertinenza.

4. Negli immobili di proprietà pubblica sono ammessi, oltre agli interventi di cui ai commi 2, anche le opere di ricostruzione di componenti dell'originario disegno architettonico, crollate o comunque non recuperabili.

5. Gli interventi sugli immobili di proprietà pubblica possono essere effettuati anche da privati ai quali sia stato concesso il diritto di proprietà superficiaria dell'edificio, mediante la stipula di una convenzione che assicuri almeno parzialmente, la funzione sociale di cui al comma 1.

6. Gli interventi da realizzare nei parchi storici e negli spazi aperti degli edifici monumentali non devono alterare la tipologia e la morfologia dell'impianto vegetazionale e delle essenze che lo compongono, e non devono alterare la pavimentazione dei giardini e delle corti ed i relativi elementi di arredo; l'abbattimento e la sostituzione degli alberi esistenti

in tali parchi ed in tali spazi devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, e la relativa richiesta deve essere corredata di una relazione redatta da un agronomo, che giustifichi l'intervento proposto e dimostri il carattere migliorativo dell'intervento.

ART. 10 EDIFICI RURALI

1. Sono individuati con apposito simbolo grafico nelle tavole del Piano Particolareggiato gli edifici rurali ricadenti nel territorio del Parco, dotati di caratteri tipologici e morfologici da tutelare; si tratta di nuclei agricoli di valore storico o ambientale che costituiscono elementi fondamentali di caratterizzazione del paesaggio e nei quali di conseguenza gli interventi devono essere finalizzati alla tutela, al recupero e alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente sia per quanto riguarda i singoli elementi strutturali ed architettonici, sia per quanto attiene ai rapporti complessivi con l'ambiente (alberature, strade agrarie, rete irrigua, direttrici visuali e di accesso, aree di pertinenza).

2. Per gli edifici rurali sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza aumenti di volumetria né di superficie coperta. Sono esclusi gli interventi di demolizione con ricostruzione, se non in casi di accertata pericolosità strutturale dei manufatti.

3. Per le parti esterne dell'edificio (intonaci, serramenti e coperture),deve essere mantenuto il carattere degli elementi costruttivi, dei materiali e dei colori della costruzione originaria.

4. Per gli edifici di cui al presente articolo è consentito il cambio di destinazione d'uso, purché la nuova destinazione sia compatibile con la tipologia dell'edificio ed esclusivamente per l'insediamento delle seguenti funzioni:
a) agricoltura e agriturismo;
b) residenza;
c) funzioni ricreative e di ristoro;
d) laboratori di arti, mestieri e professioni;
e) "fitness" e attività ludico-sportive a basso impatto connesse con l'attività agrituristica.

ART. 11 "CASCINOTTI" ED EDIFICI ISOLATI A DESTINAZIONE AGRICOLA DA TUTELARE MORFOLOGICAMENTE

1. Sono costituiti da piccoli edifici per deposito attrezzi, fienili e ricovero di macchinari agricoli, dotati di caratteri morfologici meritevoli di tutela in quanto caratterizzano il paesaggio agrario del Parco.

2. In questi edifici, individuati con apposito simbolo grafico nelle tavole del Piano Particolareggiato, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione, senza aumento volumetrico e senza cambi di destinazione d'uso.

3. Per le parti esterne dell'edificio (intonaci, serramenti e coperture) si deve prevedere il mantenimento del carattere degli elementi costruttivi, dei materiali e dei colori della costruzione originaria, e si devono eliminare le superfetazioni.

4. La demolizione di questi edifici è consentita unicamente per esigenze di carattere strutturale attinenti alla sicurezza statica; la eventuale successiva ricostruzione deve essere attuata nel rigoroso rispetto della volumetria preesistente, opportunamente documentata, deve prevedere il riutilizzo, ove possibile, dei materiali originari, e comunque deve prevedere il mantenimento del carattere degli elementi costruttivi, dei materiali e dei colori della costruzione precedente.

5. Gli elementi aggiunti in tempi successivi alla costruzione originaria, non consoni con essa o con l'ambiente circostante, dopo la loro demolizione non possono essere ricostruiti.

6. Sulle aree di pertinenza delle costruzioni di cui al presente articolo non sono consentiti interventi di nuova costruzione; possono essere invece installati serbatoi di raccolta dell'acqua piovana i quali, se non sono interrati, devono avere volume massimo di litri 1000 ed essere opportunamente mascherati con elementi vegetali.

ART. 12 AMBITI EDIFICATI

1. Questi ambiti comprendono aree già interessate a diverso titolo da interventi di edificazione o comunque di utilizzazione, e sono individuati con apposita grafia nelle tavole del Piano Particolareggiato e ulteriormente classificati come di seguito elencato.

2. **Zone a parchi e giardini (verde privato)**. Le aree comprese in queste zone sono prevalentemente pertinenze di edifici residenziali. La necessità di mantenerne l'impianto vegetativo ed arboreo esistente porta a tutelarne la morfologia e a consentire solo interventi tesi al suo mantenimento e accrescimento.

3. Nelle zone a parchi e giardini è fatto divieto di abbattere le alberature, se non in casi di motivata necessità per la salvaguardia e la tutela dell'impianto arboreo nel suo complesso, ogni modifica dell'impianto arboreo, l'abbattimento e la sostituzione degli alberi devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, e la relativa richiesta deve essere corredata di una relazione redatta da un agronomo, che giustifichi l'intervento proposto e dimostri il carattere migliorativo dell'intervento.

4. Nelle zone a parchi e giardini è vietata la realizzazione di qualsiasi costruzione, è consentita solo l'installazione di micro-attrezzature di arredo annesse all'abitazione, atte all'ombreggiamento, alla sosta, al gioco e allo svago, e sono ammesse solo recinzioni con paletti tondi in legno infissi al suolo di h. max cm. 140 con distanza minima tra loro di m. 3, collegati con 5 linee longitudinali di fili di ferro distanziati fra loro di cm. 20 a partire dal suolo.

5. Al fine di garantire la fruizione di zone boschive qualificate, di vivai e di seminativi, nonché l'accesso a zone naturalisticamente pregiate quali le sponde del torrente Molgora, laghetti, ecc., il Consorzio può sottoscrivere con i privati interessati convenzioni che permettano al pubblico di accedere alle aree a verde privato di particolari interesse e consistenza secondo modalità stabilite dalle convenzioni stesse, e che pongano a carico del privato gli oneri relativi al ripristino e alla manutenzione delle aree interessate, in particolare per quanto attiene alle sponde del torrente, nonché gli oneri relativi alla realizzazione di

eventuali opere provvisionali idonee a permettere l'accesso e l'utilizzo dell'area, quali ponticelli di attraversamento del torrente, percorsi ciclo-pedonali, spazi di sosta e ristoro con le relative strutture.

6. **Zone interessate da servizi tecnologici**. Queste zone sono destinate ad ospitare impianti tecnologici, e salvo quanto previsto dal successivo comma 9 in esse sono consentiti i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione e demolizione con e senza ricostruzione, senza aumento delle superfici lorde di pavimento né delle altezze dei manufatti edilizi esistenti.

7. Tutti gli interventi debbono essere finalizzati al miglioramento complessivo della compatibilità ambientale dei manufatti, degli edifici e delle loro pertinenze, da verificare in ordine ai seguenti fattori:
- maggiore compatibilità della destinazione d'uso;
- miglioramento estetico e più positivo inserimento dei manufatti, degli edifici e delle loro aree di pertinenza nel contesto circostante;
- incremento delle alberature e delle superfici a verde;
- riduzione dell'inquinamento acustico e luminoso;
- riduzione dei flussi di traffico indotti.

8. È comunque escluso l'insediamento di nuove attività produttive insalubri o moleste e di depositi di materiale all'aperto.

9. Nelle aree individuate nel Piano Particolareggiato come zone di ampliamento dei servizi tecnologici esistenti o come nuove localizzazioni ritenute ottimali per gli stessi (depuratori, compostaggio, raccolta differenziata rifiuti, ecc.), è consentito realizzare le nuove costruzioni necessarie per tali funzioni nel rispetto dei seguenti indici di fabbricabilità riferiti all'area di pertinenza:
- superficie lorda di pavimento non superiore a 0,20 mq./mq.;
- superficie coperta non superiore a 0,10 mq./mq.;
- altezza non superiore a 8,00 m.

10. **Zone destinate a servizi e attrezzature di livello comunale e/o sovracomunale**. Negli immobili compresi in queste zone sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia delle costruzioni esistenti, nonché eventuali ampliamenti di tali costruzioni nel rispetto dei seguenti indici di fabbricabilità riferiti all'area di pertinenza:
- superficie lorda di pavimento non superiore a 0,30 mq./mq.;
- superficie coperta non superiore a 0,15 mq./mq.;
- altezza non superiore a 8,00 m.

11. Gli interventi ammessi sono finalizzati al miglioramento complessivo della compatibilità ambientale delle attività e delle strutture esistenti, come specificato al precedente comma 7. In particolare, salvi i casi di dimostrata impossibilità, si dovrà prevedere un incremento delle alberature perimetrali, mediante la messa a dimora di essenze autoctone preordinate ad assicurare il mascheramento delle costruzioni ed il loro migliore inserimento paesistico nel Parco.

ART. 13 ELEMENTI DETRATTORI, ATTIVITÀ ED EDIFICI INCOMPATIBILI E ZONE DA RIQUALIFICARE MORFOLOGICAMENTE

1. Nelle tavole 1A, 1B e 1C, relative alla fase analitica e riguardanti l'uso del suolo, sono indicati con diverse grafie gli elementi puntuali di degrado, le aree degradate da bonificare, le attività incompatibili insediate, gli usi impropri del territorio. Nelle tavole 4A, 4B e 4C, relative alla fase propositiva e riguardanti l'azzonamento, sono indicate le sole aree interessate a diverso titolo da forme di degrado. In queste aree, individuate con apposito simbolo grafico, sono localizzati edifici che risultano incompatibili con le prioritarie finalità ambientali delle zone in cui essi ricadono.

2. Sono inoltre considerati elementi detrattori gli elettrodotti, le discariche, i cartelli pubblicitari e gli orti esistenti che non siano posti all'interno di aree già recintate e strettamente di pertinenza delle costruzioni di cui all'articolo 10.

3. Gli immobili individuati con simbolo di incompatibilità possono essere acquisiti dal Consorzio o dagli Enti Consorziati, ai sensi del successivo art. 14, al fine della realizzazione della destinazione prevista dal Piano Particolareggiato. Prima dell'acquisizione, il Comune interessato accerta l'assenza di inquinamento più o meno diffuso nel terreno e, se del caso, attiva le procedure tecnico-amministrative previste dalle leggi vigenti per la sua bonifica.

4. Fino alla loro acquisizione da parte del Consorzio o dei Comuni consorziati, sugli edifici incompatibili possono essere realizzati solamente interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria, che risulti indispensabile attuare con urgenza per assicurare la conservazione del fabbricato. Sulle rispettive aree di pertinenza sono ammesse solo recinzioni con paletti tondi in legno infissi al suolo di h. max cm. 140 con distanza minima tra loro di m. 3, collegati con 5 linee longitudinali di fili di ferro distanziati fra loro di cm. 20 a partire dal suolo.

5. Le aree che risultano degradate, sia per la presenza di manufatti incompatibili con il Parco, sia per lo stato di abbandono o di uso improprio, sia per essere oggetto di precedenti attività industriali, estrattive o di discarica di rifiuti, devono essere recuperate secondo le indicazioni dettate da appositi regolamenti e da progetti predisposti dal Consorzio.

6. Gli oneri del recupero sono posti a carico del privato qualora ne sussistano i presupposti di legge, ed in assenza di tali presupposti, se ciò è necessario per realizzare interventi strategici previsti dalla programmazione poliennale e dai relativi regolamenti, sono assunti dal Comune competente per territorio o dallo stesso Consorzio, anche sulla base di convenzioni che prevedano l'acquisizione delle aree stesse ai sensi del successivo art. 14.

ART. 14 NORME RELATIVE ALLA VIABILITÀ, AI PERCORSI CICLO-PEDONALI ED EQUESTRI ED AI PARCHEGGI

1. I percorsi individuati nelle tavole 4A, 4B e 4C del Piano Particolareggiato come strade campestri e interpoderali storiche o di interesse collettivo devono essere mantenuti aperti al pubblico transito ciclo pedonale, e non possono essere soggetti ad interventi che impediscano o comunque limitino tale pubblico transito.

2. Nella realizzazione di nuove strade e nella sistemazione di quelle esistenti è vietata qualunque pavimentazione di tipo bituminoso, ed è

obbligatoria l'adozione di tipologie di finitura che escludano la possibilità di accedere con veicoli a motore alle aree verdi ed ai percorsi ciclo-pedonali.

3. Modalità costruttive, materiali, sezioni e tipologie dei nuovi percorsi sono indicati nel quaderno degli interventi e nelle allegate schede-tipo che corredano il Piano Particolareggiato.

4. Laddove non sussistano impedimenti dovuti all'orografia o ad altri elementi naturalistico-ambientali, la realizzazione di nuove strade e il rifacimento di percorsi esistenti deve rispettare la normativa vigente in materia di fruibilità da parte di persone diversamente abili.

5. Lungo le strade comprese nel territorio del Parco sono vietati l'apposizione di cartelloni pubblicitari, nonché l'impianto di distributori di carburante.

6. Nelle strade campestri comprese nel territorio del Parco è vietato il transito con veicoli a motore, fatta eccezione per quelli al servizio delle attività agricole e per quelli utilizzati dai proprietari per raggiungere le aree servite da tali strade.

7. Al fine di consentire la percorribilità pedonale, ciclabile ed equestre nel Parco sulle strade e sui percorsi di qualunque natura individuati dal Piano Particolareggiato, vigono le seguenti prescrizioni:

a) non è ammessa la chiusura di strade, sentieri o percorsi pubblici o di uso pubblico, eccettuati i casi specificamente autorizzati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio per motivi di sicurezza e di difesa ambientale;
b) gli impedimenti alla libera fruizione di strade, sentieri o percorsi pubblici o di uso pubblico non autorizzati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio devono essere rimossi con le modalità e entro i tempi previsti dalla delibera di adozione del presente Piano Particolareggiato;
c) la pavimentazione di strade, sentieri o percorsi pubblici o di uso pubblico deve essere conservata nei suoi caratteri tradizionali;
d) i percorsi ciclabili ed equestri devono essere, nei limiti del possibile, separati dal traffico veicolare.

8. Non è ammessa la realizzazione di parcheggi al di fuori delle zone per lo stazionamento veicolare individuate con apposito simbolo grafico nelle tavole del Piano Particolareggiato.

ART. 15 IMMOBILI DA ACQUISIRE PRIORITARIAMENTE

1. Il Consorzio ed i Comuni consorziati potranno procedere all'acquisizione degli immobili di cui il Piano Particolareggiato prevede l'uso pubblico, nonché degli immobili che, per effetto dei limiti alle attività economiche imposti dal Piano stesso, risultino totalmente inutilizzabili.

2. Tale acquisizione assume carattere prioritario per gli immobili ritenuti strategici sulla base del loro valore naturalistico e paesaggistico-ambientale, nonché per la loro localizzazione rispetto alle zone ed ai percorsi di fruizione e nei confronti della rete e dei corridoi ecologici.

ART. 16 TUTELA GEO-MORFOLOGICA E DEL SUOLO

1. Le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 sono individuate con apposito simbolo grafico, nelle tavole 2A, 2B e 2C del Piano Particolareggiato,

2. Gli interventi in queste aree dovranno evitare la distruzione e la compromissione della morfologia del sito e dovranno rispondere invece all'obiettivo di conservazione e rinaturalizzazione ambientale.

3. In corrispondenza delle scarpate dei terrazzi individuate nelle tavole 1A, 1B e 1C del Piano Particolareggiato non è consentito realizzare alcuna infrastruttura e alcuna nuova edificazione, per una fascia di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della scarpata, misurata a partire dall'orlo della scarpata stessa.

4. Tutti gli interventi di consolidamento e difesa del suolo, di regimazione idraulica, nonché quelli finalizzati al recupero ambientale devono essere realizzati, laddove possibile, mediante tecniche di ingegneria naturalistica consistenti nell'utilizzo prevalente di materiale vivo, così da ottenere un migliore inserimento dell'opera nell'ambiente naturale; a tale fine si dovrà fare riferimento al "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" di cui alla delibera della Giunta regionale n. 48740 del 29 febbraio 2000.

5. Nelle situazioni in cui non è possibile intervenire esclusivamente con tali tecniche si dovranno utilizzare al meglio le tecniche dell'ingegneria tradizionale, opportunamente integrate con quelle di ingegneria naturalistica; comunque i progetti dovranno prevedere tutti gli accorgimenti atti a rendere le opere compatibili con l'ambiente circostante.

ART. 17 TUTELA DELL'ALVEO DEI TORRENTI MOLGORA E MOLGORETTA E DELLE AREE DI ESONDAZIONE; FASCE DI PERTINENZA DEI CORSI D'ACQUA PRINCIPALI E DEL RETICOLO IDRICO MINORE; VASCHE VOLANO E VASCHE DI LAMINAZIONE.

1. Ferme restando le norme vigenti in materia, per motivi di pubblica utilità il Consorzio ed i Comuni consorziati possono realizzare interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di consolidamento o di rifacimento delle sponde dei torrenti Molgora e Molgoretta.

2. Le aree comprese nella fascia di 10 metri, misurata dal ciglio superiore delle sponde dei torrenti Molgora e Molgoretta, sono aree di riqualificazione, rinaturalizzazione e fruizione di interesse primario, e pertanto il Consorzio ed i Comuni consorziati possono acquisirle mediante espropriazione o mediante accordi con i proprietari interessati.

3. Anche prima della loro acquisizione, il Consorzio ed i Comuni consorziati assumono le iniziative necessarie affinché nelle predette aree siano assicurati il mantenimento ed il ripristino della vegetazione spontanea con funzione di filtro per i solidi sospesi e per gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità.

4. Nell'alveo dei torrenti e nelle fasce adiacenti di profondità di ml. 10 dal ciglio superiore della sponda, come sopra definite, è vietato:

a) svolgere attività di trasformazione dello stato dei luoghi che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi commi;
b) realizzare nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, ampliare gli impianti esistenti, nonché esercitare operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5.2.1997, n. 22.

5. Nelle stesse aree sono consentiti, laddove non sono in contrasto con altre norme del presente Piano Particolareggiato:

a) i cambi colturali, che possono interessare esclusivamente aree coltivate;
b) gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
c) le occupazioni temporanee che non riducano la capacità di portata dell'alveo, e che vengano realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
d) il deposito temporaneo di rifiuti come definito dall'art. 6, comma 1, lett. m) del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22;
e) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti che alla data di entrata in vigore del Piano Particolareggiato risultino già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997, e limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche, e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
f) l'adeguamento alle normative vigenti degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

6. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica competente può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella fascia dei 10 m. Inoltre, all'interno di tale fascia e per tutta la lunghezza dei torrenti Molgora e Molgoretta, può essere realizzato un percorso pedonale che garantisca l'accesso ai corsi d'acqua per motivi di polizia idraulica (controllo e monitoraggio dello stato delle sponde), previa valutazione della sua compatibilità ambientale nei singoli tratti e dell'opportunità di utilizzare percorsi esistenti nelle immediate vicinanze.

7 Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, nonché l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

8. Nelle aree interne al perimetro del Parco comprese entro la fascia di 35 metri, misurata dal ciglio superiore delle sponde dei torrenti Molgora e Molgoretta, è vietata la realizzazione di nuove costruzioni, indipendentemente dalla disciplina prevista per la zona in cui ciascuna di dette aree è compresa.

9. Il Consorzio ed i Comuni consorziati adottano le iniziative necessarie affinché sia favorito ed incentivato il potenziamento della piantumazione e la creazione di prati, incolti, radure calpestabili e arbusteti.

10. Relativamente al Canale Villoresi, oltre alla normativa specifica riguardante la destinazione di zona delle aree attraversate valgono le norme contenute negli articoli 133 e 134 del R.D. 368/1904 che prescrivono una distanza minima dalle sponde di m. 2 per piantagioni, siepi, recinzioni e movimenti di terra e di m. 10 per i fabbricati.

11. Nelle aree poste a non più di 6 metri dal ciglio superiore dell'argine o della sponda di tutti i corsi d'acqua derivati dal Canale Villoresi e di quelli indicati nelle tavole del Piano Particolareggiato, ferme restando le altre norme vigenti in materia di salvaguardia del reticolo idrico principale e minore, valgono i seguenti divieti:

a) sono vietati qualsiasi tipo di edificazione, qualsiasi tipo di recinzione e l'installazione di qualsiasi manufatto che comunque impedisca di accedere al corso d'acqua; sono consentiti solamente interventi di sistemazione a verde, con percorsi pedonali e ciclabili, privi di attrezzature fisse che possano interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua;
b) è vietato ogni tipo di impianto tecnologico, con le seguenti eccezioni:
   - opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra o di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue;
   - opere necessarie all'attraversamento viario e alla organizzazione di percorsi pedonali e ciclabili;
   - opere funzionali alle pratiche agricole meccanizzate ed alla realizzazione di manufatti di protezione per eliminare rischi di caduta accidentale nei canali;
c) sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno, con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico.

12. Ferme restando le disposizioni dettate dai precedenti commi 4 e 5, per le aree comprese nella fascia di rispetto di 10 metri dei torrenti Molgora e Molgoretta, e fatte salve le eccezioni stabilite dai successivi commi, nelle aree di esondazione di tali torrenti individuate nelle tavole 2/A e 2/B del Piano Particolareggiato sono consentite soltanto attività di coltivazione e di piantumazione ed è vietata la realizzazione di qualsiasi costruzione, indipendentemente dalla disciplina prevista per la zona in cui ciascuna di dette aree è compresa.

13. Nelle aree di esondazione è permessa la realizzazione di percorsi.

14. Nelle aree di esondazione il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ed i Comuni, mediante provvedimento motivato, possono consentire eccezionalmente l'installazione di strutture per la fruizione pubblica del Parco, allorquando tali strutture risultino compatibili con le caratteristiche dell'area di intervento.

15. Il Consorzio ed i Comuni consorziati adottano le iniziative necessarie affinché nelle aree di esondazione siano favoriti ed incentivati il potenziamento della piantumazione, nonché la creazione di prati, incolti, radure calpestabili e arbusteti.

16 In tutte le aree del Parco è consentita la realizzazione, in localizzazioni non indicate dalle tavole del Piano Particolareggiato ma

che saranno individuate con appositi progetti di vasche volano interrate, come previsto dal "Piano Regionale di Risanamento delle acque" (PRRA in data 2002) in funzione di protezione delle reti fognarie nei casi di piena; ciò indipendentemente dai divieti contenuti nei precedenti articoli 3,4,5,6,7,8 e 11 relativi alle diverse zone in cui esse possono eventualmente ricadere. Analogamente è consentita la realizzazione di vasche di laminazione delle piene dei torrenti Molgora e Molgoretta, queste indicate con apposita simbologia nelle tavole 4/A, 4/B e 4/C del Piano Particolareggiato, come previsto dal "Progetto esecutivo dei lavori di sistemazione idraulica del torrente Molgora" redatto a cura del Servizio provinciale del Genio civile di Milano – Assessorato ai Lavori Pubblici – Regione Lombardia, in data settembre1995.
I relativi manufatti, concordati per forma, dimensione e localizzazione puntuale, con il CdA del Consorzio, dovranno rispettare le prescrizioni contenute nei commi 4 e 5 del precedente articolo 15.

ART. 18 ALBERI DI INTERESSE MONUMENTALE

1. Gli alberi di interesse monumentale non possono essere danneggiati o abbattuti, anche se sono situati all'interno di boschi.

2. L'abbattimento può avvenire esclusivamente per esigenze di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie, e comunque solo dopo che sia stata accertata da un agronomo l'impossibilità di adottare soluzioni alternative.

ART. 19 AGRITURISMO

Nel territorio del Parco l'attività agrituristica è consentita esclusivamente nelle aree dove sono presenti, alla data di adozione del Piano Particolareggiato, costruzioni specificamente connesse con l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento, nel rispetto dei disposti di cui alla Legge Regionale 31 gennaio 1992 n. 3.

ART. 20 CAMPEGGI

In tutto il territorio del Parco è vietato impiantare campeggi o attrezzature per il deposito di roulottes.

ART. 21 DISCARICHE

1. In tutto il territorio del Parco è vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e la realizzazione di discariche o depositi di materiali dismessi di qualsiasi genere, sia permanenti che temporanei, salvo quanto previsto nei precedenti articoli 4.4, 5.5 e 6, nonché dai successivi commi.

2. L'area destinata alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (comprensiva di area per attività di compostaggio per rifiuti vegetali) sita in territorio del Comune di Vimercate e individuata con grafia di "ambiti edificati" nella tavola di Piano Particolareggiato 4/B, è normata dall'articolo 11.9 delle presenti norme.

3. Eventuali nuovi impianti di compostaggio per rifiuti vegetali possono essere realizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- superficie filtrante non inferiore al 40% della superficie del lotto;
- superficie alberata con essenze autoctone ad alto fusto non inferiore al 20% della superficie del lotto, oltre alle alberature di mascheramento sul perimetro del lotto stesso;
- localizzazione esclusivamente su aree ubicate in adiacenza a zone interessate da servizi tecnologici comprese in ambiti edificati, di cui al precedente articolo 11.6.

ART. 22 LIMITI DI SOSTENIBILITA' PER ATTIVITA' RICETTIVE E RICREATIVE

1. La realizzazione di manifestazioni o raduni all'aperto è subordinata ad autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, che può essere sottoposta a condizioni per la tutela del verde, nonché a prestazione di garanzia per gli eventuali danni.

2. È fatta salva ogni competenza dell'autorità di pubblica sicurezza.

3. Con appositi Regolamenti d'uso sono stabilite le norme di comportamento da parte del pubblico, le disposizioni per la tutela del verde, le limitazioni dell'uso pubblico delle aree di proprietà pubblica, le norme relative alla circolazione e alla sosta dei veicoli.

4. Con i medesimi Regolamenti e con i Programmi pluriennali degli interventi in questo settore, il Consorzio coordina i sistemi di attrezzature per il tempo libero, gli accessi al Parco, i percorsi pedonali e ciclabili, i parcheggi, i punti di ristoro e di svago fissi o ambulanti.

ART. 23 VIGILANZA E SANZIONI

1. Nel territorio del Parco il Consorzio, tutte le volte in cui accerti la violazione delle disposizioni del Piano Particolareggiato, deve darne tempestivamente segnalazione al Comune competente per territorio, al fine di consentirgli di esercitare i poteri di vigilanza previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

2. Il Comune competente per territorio informa tempestivamente il Consorzio dei provvedimenti assunti a seguito delle segnalazioni ricevute.